



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 31/05/2023 n. 17

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 20:40, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SABBA STEFANIA	Presidente	P
2	URBINATI ELEONORA	Consigliere	P
3	CARDINALI ANDREA	Consigliere	P
4	NERI FEDERICA	Consigliere	P
5	BIANCHI FABIO	Consigliere	P
6	CENNI SABRINA	Consigliere	P
7	PIVA LINDA	Consigliere	P
8	MASINI PAOLO	Consigliere	P
9	BASCETTI ROBERTO	Consigliere	A
10	DOMINICI ENRICA	Consigliere	P
11	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	P
12	GOBBI LARA	Consigliere	P

Presenti n. 11

Assenti n. 1

Sono inoltre presenti

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Ilaria Favero**.

Stefania Sabba nella sua qualità di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri:

URBINATI ELEONORA, MASINI PAOLO, MAFFEI CHRISTIAN

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 5) dell'ordine del giorno facendo presente che l'argomento è stato già trattato nella Seconda Commissione che si è tenuta in data 30/05/2023, come da verbale agli atti, e lascia la parola all'assessore Sandon per una breve illustrazione del contenuto della proposta di deliberazione in approvazione.

Al termine dell'illustrazione, non essendovi osservazioni in merito al punto trattato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PREMESSO che il comma 683, dell'art. 1, della L. 147/2013, prevede che le tariffe TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 8 del citato DPR 158/99;

RICHIAMATO l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che pone il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 132, della legge 56 del 7 aprile 2014 di istituzione delle categorie non domestiche soggette a tassazione;

RICHIAMATO l'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

per la sua applicazione;

CONSIDERATO il D. Lgs. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

RICHIAMATO il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l’articolo 3 (“Proroga di termini in materia economica e finanziaria”), comma 5-quinquies, che così dispone: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

CONSIDERATO che il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni-ter” (Legge 25 del 28/03/2022), ha disposto all’articolo 13 comma 5-bis quanto segue:

- “5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale prevede, all’art. 1, comma 775, che “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 19 aprile 2023, recante il “Differimento al 31



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 26/04/2023, il quale prevede che:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023,
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 maggio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione dell' all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

RICHIAMATA la delibera di ARERA nr. 363 del 3/8/2021 che ha determinato la nuova metodologia riguardante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio, ovvero 2022-2025, definito MTR-2;

RICHIAMATA la determina nr. 2/2021 DRIF del 4/11/2021 con la quale sono stati forniti chiarimenti riguardanti l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la trasmissione ad ARERA nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria MTR-2;

RICHIAMATA la deliberazione di Arera nr. 15 del 18/01/2022 contenente indirizzi per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

PRESO ATTO che il prelievo in parola assume natura tributaria, non intendendosi la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

PRESO ATTO che il PEF 2023 come sopra approvato pone a carico del Comune di Verucchio la somma complessiva di **1.618.786,00 euro** quali costi da coprire attraverso il prelievo tributario TARI tra le diverse categorie di utenze assoggettate al tributo;

VISTO che a seguito dell'uniformazione del servizio e delle tariffe sull'intero territorio del Comune di Verucchio ne consegue l'identificazione delle categorie per le utenze non domestiche come individuate per i Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

PRESO ATTO dei coefficienti Kb (parte variabile utenze domestiche) Kc e Kd (parte fissa e parte variabile utenze non domestiche) applicati per la definizione delle tariffe TARI 2023;



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RIMARCATO che la finalità di coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene comunque perseguita nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*";

ATTESO che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale, comprese le aree scoperte pertinenziali delle utenze non domestiche, fatta eccezione per le fattispecie escluse espressamente dal legislatore;

RILEVATO che soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 183, comma 1, lettera b-ter, del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

VERIFICATO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe risultano pertanto anche per il 2023 dettate dal D.P.R. 158/1999, che disciplina il metodo normalizzato, quale strumento per addivenire alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza;

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. 201/2011;

RAMMENTATO che per l'elaborazione delle tariffe restano assunti i criteri dettati dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 che, tra l'altro, dispone: "*La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali*";

SOTTOLINEATO in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuto raccolto e smaltito;



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

PRESO ATTO che le tariffe sono articolate in due macroclassi di utenza: domestica e non domestica, ulteriormente articolate secondo i criteri dettati dal richiamato D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto n. 158/99 fissa il valore di coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto indicato ai precedenti punti, per le utenze non domestiche, utilizzare le categorie corrispondenti a Comuni superiori a 5.000 abitanti;

VERIFICATO che le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee sulla scorta della potenzialità di produrre rifiuto che, per i Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono articolate in n. 30 categorie, ivi compresa la categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione";

CONSIDERATO che le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie di utenza, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, indicando la sesta, quale categoria residuale per tutti i nuclei con un numero di componenti pari a sei e più;

TENUTO CONTO che, una volta determinato l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa per la macroclasse delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo specifici coefficienti ed algoritmi stabiliti dal decreto sopra menzionato, in modo da tutelare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

PRESO ATTO pertanto che le tariffe da applicare al tributo TARI (utenze domestiche e utenze non domestiche) per l'anno 2023 sono quelle risultanti in allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO che dall'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 si prevede un gettito di €. 1.618.786,00;

EVIDENZIATO che al gettito come sopra determinato va aggiunto il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5%, che a decorrere da giugno 2020 non viene più incassato dal Comune ai sensi dell'art. 38-bis del Decreto Fiscale;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del citato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998;



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il parere del revisore dei conti, allegato al presente atto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati all'originale del presente atto;

VISTO il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con delibera del Consiglio nr. 6 del 21.03.2023;

RICHIAMATA la nota di aggiornamento del DUP, approvata con delibera di Consiglio nr. 5 del 21.03.2023;

VISTO lo Statuto del Comune;

RISCONTRATA l'urgenza di procedere all'approvazione delle tariffe, al fine di avviare le procedure per la conseguente bollettazione;

Successivamente, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (cons. Maffei, Dominici e Gobbi), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che viene tutto espressamente e puntualmente richiamato,

1. di prendere atto che il PEF 2023, approvato nella seduta Consiliare in data odierna, così come deliberato dall'Ente Territorialmente Competente (Atersir) ammonta a complessivi € 1.618.786,00;
2. di dare atto che l'identificazione delle categorie delle utenze fanno riferimento al Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come in premessa meglio specificato, e che il decreto n. 158/99 fissa il valore dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica;
3. di dare atto dei coefficienti Kb (parte variabile utenze domestiche) Kc e Kd (parte fissa e parte variabile utenze non domestiche);



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

4. di approvare pertanto le tariffe TARI per l'anno 2023, come da allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, garantendo la copertura del 100% dei suddetti costi attraverso il prelievo tributario, fatto salvo quanto stabilito ai punti successivi;
5. di dare atto che il gettito del tributo complessivamente derivante da quanto sopra evidenziato, è definito in €. 1.618.786,00 a totale copertura dei costi indicati nel PEF 2023;
6. di stabilire che il pagamento del tributo per l'anno 2023 avverrà in due rate:
 - 1^ rata con scadenza al 31.07.2023;
 - 2^ rata con scadenza al 30.11.2023;
7. di dare atto che sul tributo TARI come sopra definito deve aggiungersi il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), dovuto alla Provincia, e stabilito nella misura del 5%, che sarà versato direttamente alla Provincia di Rimini;
8. di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tari non corrispettiva;
9. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dal D. Lgs. 267/2000, e del Revisore dei conti.

Successivamente,

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (cons. Maffei, Dominici e Gobbi), resi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l'urgenza di consentire la rapida operatività della modifica approvata con il presente atto

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D. Lgs 267/2000.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Veduto, letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Stefania Sabba

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Favero